

Accordo commerciale tra la Svizzera e l'Italia

Concluso il 21 ottobre 1950

Entrato in vigore provvisoria 1° novembre 1950

(Stato 1° novembre 1950)

Il Governo svizzero

e

il Governo italiano,

allo scopo di favorire, nell'ambito della collaborazione economica europea, lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le due Parti contraenti applicheranno ai prodotti originali e provenienti da ciascuno dei due paesi tutte le misure prese o che saranno prese conformemente alle decisioni della O.E.C.E.

Per conseguenza, ogni misura di liberazione presa o da prendere in esecuzione delle dette decisioni s'applicherà automaticamente ai prodotti originari e provenienti dalla Svizzera, rispettivamente dall'Italia.

Art. 2

Agli effetti del presente Accordo, sono considerati come prodotti italiani i prodotti originari e provenienti dall'Italia e come prodotti svizzeri quelli originari e provenienti dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein.

Art. 3

Il Governo italiano autorizzerà l'importazione in Italia dei prodotti svizzeri ancora sottoposti al regime del permesso, fino a concorrenza delle quantità o dei valori indicati nell'Elenco A allegato al presente Accordo.

Per i prodotti che non sono compresi nell'Elenco summenzionato, il Governo italiano autorizzerà l'importazione fino a concorrenza delle quantità importate dalla Svizzera in Italia durante il più favorevole degli anni 1948 e 1949.

Art. 4

Il Governo svizzero autorizzerà l'importazione in Svizzera dei prodotti italiani ancora sottoposti al regime del permesso, fino a concorrenza delle quantità o dei valori indicati nell'Elenco B allegato al presente Accordo.

Per i prodotti, eccettuati la frutta ed i legumi freschi, che non sono compresi nell'elenco summenzionato, il Governo svizzero autorizzerà l'importazione fino a concorrenza delle quantità importate dall'Italia in Svizzera durante il più favorevole degli anni 1948 e 1949.

Art. 5

Nel caso in cui l'importazione dell'uno o l'altro dei prodotti previsti nell'articolo 1 raggiungesse un livello tale che ne possa risultare un pregiudizio per i produttori di merci simili o concorrenti del paese importatore, in modo da compromettere gravemente l'esistenza di un intero settore della produzione nazionale, la Commissione mista permanente dovrà riunirsi immediatamente per esaminare le misure da adottare allo scopo di eliminare gli inconvenienti costatati.

In ogni caso, la Commissione mista dovrà convenire le misure di cui si tratta secondo i principi stabiliti dalla O.E.C.E. per quanto concerne il ripristinamento eventuale delle limitazioni quantitative.

Art. 6

Il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due paesi avrà luogo conformemente alle disposizioni dell'Accordo concernente i pagamenti firmato in data odierna.

Art. 7

Gli affari di reciprocità non sono più ammessi a contare dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Gli affari di reciprocità che, alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, sono stati approvati dai due Governi potranno essere eseguiti conformemente alle autorizzazioni rilasciate nei due paesi e in ogni caso nel termine di sei mesi.

Art. 8

Di massima, i due Governi considerano favorevolmente la conclusione d'intese speciali tra i gruppi d'importatori e d'esportatori interessati dei due paesi, allo scopo di stabilire i prezzi e le condizioni di fornitura dei prodotti.

Riservati gli interessi generali di ogni paese, le autorità competenti italiane e svizzere agevoleranno perciò, nella misura del possibile, l'applicazione pratica delle suddette intese.

Art. 9

La Commissione mista permanente, istituita in virtù delle disposizioni del Protocollo firmato a Berna il 15 ottobre 1947², sarà mantenuta per la durata del presente Accordo e conserverà le stesse competenze.

Art. 10

Il presente Accordo sarà applicabile al Principato del Liechtenstein fino a quando quest'ultimo sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d'unione doganale³.

Art. 11

Il presente Accordo, valevole per il periodo di un anno, sarà ratificato il più presto possibile per quanto ciò sia necessario; i due Governi convengono tuttavia di metterlo in vigore provvisoriamente a contare dal 1° novembre 1950⁴.

Alla sua scadenza, esso sarà rinnovato, mediante tacita intesa, per un nuovo anno se non è stato disdetto mediante preavviso di tre mesi, e così di seguito.

Tuttavia, nel caso in cui l'Aggiunta al Trattato di commercio tra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923, firmata il 14 luglio 1950, fosse disdetta da una delle parti in conformità delle disposizioni del quinto capoverso di tale Aggiunta, ciascuna parte Contraente avrà il diritto di disdire il presente Accordo mediante preavviso di tre mesi.

L'Accordo commerciale tra la Svizzera e l'Italia del 15 ottobre 1947⁵ e l'Accordo addizionale a detto Accordo del 5 novembre 1949⁶ sono abrogati.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 21 ottobre 1950.

Per la Svizzera:

Hotz

Per l'Italia:

Umberto Grazzi

² [RU 63 1147, 1948 37, 1949 461 1373, 1949 1596]

³ RS 0.631.112.514

⁴ [RU 1950 801, 1951 1327, 1958 240, 1959 2044]

⁵ [CS 14 496, 1949 1588]

⁶ [RU 1949 1596]

*Elenco A***Importazione in Italia di prodotti svizzeri non liberati nel quadro dell'OECE**

Voci della tariffa italiana	Designazione della merce (abbreviata)	Contingente 1000 franchi
22	Pesci d'acqua dolce	100
29	Latte e crema di latte, concentrati	250
ex 75	Mele e pere	1 500
ex 101	Semola per bambini	100
124b	Pectina	100
137	Grasso d'ossa, ecc.	500
—	«Gaschell»	100
143	Oli cotti, ossidati, soffiati o standolizzati	1 000
ex 143b	«Dienol»	1 000
145	Acidi grassi	500
155, 189	Estratti di carne e brodi preparati	200
170	Polvere di cacao	600
171	Cioccolata	2 000
ex 183a 2	Sidro dolce	200
ex 190	Lieviti compressi di birra	50
195	Birra 10 000 hl	10 000 h ^l
ex 197	Vini svizzeri tipici	100
199a	Sidro di mele o di pere	200
ex 200d	Acquaviti, altre: Kirsch	100
diversi	Profumi sintetici e costituenti di essenze, non liberati	4 000
397, ex 399	Carta, cartoni e pellicole sensibilizzati	200
411	Coloranti organici sintetici	15 000
413b, 416, 418	Lacche, vernici, colori macinati all'olio	500
423	Inchiostri	700
ex 440	Prodotti dentari	200
445, 449b/c, 453	Colle e gelatine d'origine animale e vegetale, non liberate	1 000
451b, ex 452b	Materie plastiche artificiali, resine sintetiche per vernici, colle e leganti a base di resine sintetiche	800
diversi	Prodotti intermediari per usi farmaceutici, non liberati	3 000
diversi	Altri prodotti chimici, non liberati	2 000
488/494	Lavori di pelle e di cuoio	400
516, 517a, 519	Lavori diversi di gomma elastica	100
ex 546	Pannelli di legno o di prodotti vegetali sfibrati	200
564a 3	Trecce di ogni genere	500
565c	Nastri ed altri articoli di questa voce	400
570/594	Carta e cartoni, non liberati	1 000

Voci della tariffa italiana	Designazione della merce (abbreviata)	Contingente 1000 franchi
703b/c	Nastri e galloni di seta e di fibre tessili artificiali o sintetiche	400
ex 705g	Fili di lino intrecciati	250
diversi	Altri fili e filati di ogni genere, non liberati	2 000
diversi	Tessuti tipici di San Gallo, non liberati	6 000
712/714, 732	Feltri ed articoli tecnici di feltro per usi industriali	1 000
ex 722	Tessuti ricoperti di intonaco ed impregnati per l'industria automobilistica e per altri usi industriali	1 500
ex 723	Tela incerata	100
—	Tela sostenuta per cappelletti di calzature	400
727	Tulli ed alti tessuti elastici	500
diversi	Altri tessuti, non liberati	4 000
733/740, 744b, 745/746, 748	Maglieria e vestimenta	2 000
741/742	Biancheria da dosso	800
diversi	Altri prodotti tessili non liberati	1 500
758/759, 762	Calzature	650
791b ² und ³ , 793	Abrasivi di ogni genere	1 200
diversi	Lavori di ceramica e di vetro, non liberati	200
875, 880/882	Ferri e acciai	5 000
876	Ferro-leghe allo stato greggio	120
883/887, 889/896	Ferri e acciai semilavorati	3 000
897/925	Lavori di ferro e di acciaio	1 000
1009/1040	Utensili, strumenti e altri oggetti di metallo, non liberati	1 750
1020a	Rasoi di sicurezza e loro lame	2 500
ex 1041	Elettrodi per saldatura ad arco, costituiti da fili, bacchette o tubi di leghe metalliche non ferrose	400
1046b	Turbine a gas	3 000
ex 1042/ex 1046, 1052/1056, ex 1062	Macchine ed impianti termici, idraulici, compressori e loro parti	3 000
ex 1057/1061, ex 1062	Pompe, segnatamente pompe centrifughe ad alta pressione, pompe per materie acide, gruppi di elettropompe ad alta potenza e loro parti	1 000
1063/1067	Macchine ed apparecchi per il condizionamento e la circolazione dell'aria e loro parti	1 500
1070a	Forni industriali elettrici	750
1070b/1071, ex 1072/1074	Altri forni ed apparecchi di riscaldamento e loro parti	250
1075, 1077	Impianti frigoriferi completi	1 000
1078	Motocoltivatori	2 000
ex 1081	Motofalciatrici e loro parti	2 000
ex 1082	Mototrebbiatrici e loro parti	2 000
1080/1088	Altre macchine agricole, non liberate	500

Voci della tariffa italiana	Designazione della merce (abbreviata)	Contingente 1000 franchi
ex 1089 <i>c</i>	Macchine pastorizzatrici per latte	1 000
ex 1089	Altre macchine per l'industria casearia, quali scrematrici, centrifughe, ecc.	500
1090, ex 1091	Macchine per mulini, panetteria, ecc. e loro parti	3 000
1092/1094	Macchine per la fabbricazione della carta e loro parti	1 000
1095	Macchine per la cucitura e la rilegatura dei libri e loro parti	500
1096/ex 1098	Macchine per la stampa, ecc. non liberate e loro parti	250
1100/1101	Macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili e per la filatura e la torcitura, loro parti ed accessori, non liberati	4 000
1103 ^{b2} β	Telai per tessitura non automatici a più navette,	
ex 1106 ^b , ex 1107	accessori e loro parti	1 000
1103 ^{b1} , ex 1106 ^b ,		
ex 1107	Telai automatici, accessori e loro parti	3 250
1102	Macchine ed apparecchi per le operazioni complementari della filatura e per la preparazione alla tessitura, accessori e loro parti, non liberati	1 000
1104 ^{a3} β	Macchine per maglieria rettilinee a motore, ad aghi articolati, accessori e loro parti	1 000
ex 1106 ^b , ex 1107		
ex 1104, ex 1106 ^b ,	Altre macchine ed apparecchi per maglieria, accessori e loro parti, non liberati	3 000
ex 1107		
ex 922, ex 923,	Parti gregge e semilavorate per la fabbricazione delle macchine da maglieria, di ghisa, ferro e acciaio	1 000
ex 924, ex 925		
1108/1109	Macchine ed apparecchi per le lavorazioni complementari delle materie tessili e per la fabbricazione e la lavorazione del feltro, accessori e loro parti, non liberati	500
ex 1113, ex 1116,		
ex 1117, ex 1124,	Macchine utensili non liberate e loro parti	
ex 1125		3 000
1127/1128	Macchine per imballare e riempire e loro parti	1 000
ex 1130 ^a	Bilance automatiche	400
1132 ^b /1133	Macchine per ufficio e loro parti	500
1142	Trasportatori meccanici ad azione continua	1 500
ex 1135 ^{a/c} , 1135 ^d ,	Impianti di sollevamento e di trasporto per usi industriali e parti staccate per ascensori, montacarichi e discensori, come apparecchiature elettriche, motori, comandi, dispositivi di sicurezza, argani	1 000
ex 1136 ^d /1138,		
ex 1139/ex 1141,		
ex 1144/ex 1146		
1148/1159	Macchine per la trasformazione e la separazione meccanica delle materie non metalliche, segnatamente laminatoi, calandre e loro parti	2 000
1160	Macchine ed apparecchi per la prova dei materiali	1 500
1163	Macchine per la siderurgia, fonderia, acciaieria e metallurgia e loro parti	2 000
1171/1173, 1177/1179,	Macchine ed apparecchi per la produzione, la trasformazione e la distribuzione dell'elettricità industriale e loro parti, non liberati	2 000
ex 1180		

Voci della tariffa italiana	Designazione della merce (abbreviata)	Contingente 1000 franchi
ex 1186	Apparecchi per asciugare i capelli	100
1186 <i>b</i>	Rasoi e tosatrici elettrici e loro parti	200
diversi	Macchine ed apparecchi elettrici per uso domestico	300
ex 1191	Dispositivi ed apparecchi elettrici per medicina ed odontologia, compresi gli apparecchi Röntgen	150
ex 1191, 1204	Tubi a raggi X e valvole elettroniche	750
1187/1188	Apparecchiature elettriche per veicoli stradali	500
ex 1062, 1226, 1227 <i>b</i> , ex 1229, 1230, 1232	Accessori e parti staccate per veicoli stradali diversi dalle apparecchiature elettriche	3 000
ex 1200, ex 1201, ex 1202, ex 1203 <i>a</i> , ex 1203 <i>c</i> , ex 1206	Macchine, apparecchi e strumenti per telecomunicazioni elettriche, accessori e loro parti, non liberati	1 000
1253	Apparecchi fotografici	200
1255	Apparecchi di protezione cinematografica, segnatamente per pellicole fino a 16 mm	500
1270 <i>a</i>	Denti artificiali	300
1276 <i>a</i>	Contatori per elettricità a tariffa semplice e loro parti	1 000
1284	Apparecchi elettrici di misura e di registrazione e loro parti	500
ex 1286	Svegli di un valore superiore a 2500 lire ciascuna e pendole	2 000
1295	Forniture da orologeria	3 000
diversi	Altre macchine ed apparecchi e loro parti	2 000
ex 1311, ex 1313	Armi da sport e da caccia	100
1326	Spazzole e pennelli	200
1336	Giocattoli	200
1339	Articoli da sport	100
ex 1347	Lapis e mine per lapis per uso tecnico	300

*Elenco B***Importazione in Svizzera di prodotti italiani non liberati nel quadro dell'OECE**

Voci della tariffa doganale svizzera	Designazione della merce (abbreviata)	Contingente 1000 franchi
5	Riso con o senza lolla	150 000
12	Riso in grani sbucciati, mondati, ecc.	50 000
45	Patate	p. m. ⁷
72, 74	Olio d'oliva	8 000
77a, b	Prosciutto ed altre carni salate, affumicate	p. m. ⁸
80a	Salami, salamini, mortadelle, zamponi e cotechini	20 000
80b	Altra carne insaccata	1 000
98a, b	Formaggio: di pasta molle	9 000
99a, b	di pasta dura	8 500
ex 117a ¹ , 117b ¹	Vino e mosto di vino in fusti: rosso	325 000 <i>hl</i>
117a ¹ , ex 117b ¹	Vino rosso della Valtellina	25 000 <i>hl</i>
207	Fiori freschi recisi, ramoscelli, ecc.	9
208a, 208b, 209, 210	Alberi, arbusti e altre piante vive	2 000
ex 211a	Paglia	200 000
212	Fieno	200 000
ex 213	Carrube	5 000
177a/b, 179, 181, 185, 188a/b, 1152/1153, 193/201	Cuoio e calzature	5 500
221/222b, 229a/232, 235/237, 250, 259/268b	Legno e lavori di legno	2 500
ex 299, 301, 306e, 307c/d, ex 308, 309	Carta, cartone, ecc.	1 000

⁷ Qualora la Svizzera autorizzasse l'importazione di patate del consumo, l'Italia fruirebbe del trattamento della nazione più favorita.

⁸ Qualora la Svizzera autorizzasse l'importazione di prosciutto ed altre carni salate, affumicate, l'Italia fruirebbe del trattamento della nazione più favorita.

⁹ Le autorità svizzere si riservano di contingentare l'importazione di fiori freschi recisi, ramoscelli ecc., nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, sulla base di un contingente di 1 000 ql.

Voci della tariffa doganale svizzera	Designazione della merce (abbreviata)	Contingente 1000 franchi
360/364a, 365a, 366a, 367/370, 430/431, 446a/b, ex 446g/h, 447d ¹ , e ¹ , e ² , f ¹ /h ⁶ , 448, 470, 471/472, 474, 475b, 479/480, 481/482, 488/489, 506/507, 530/534, 537/540, 541/554b, 571b	Prodotti tessili di ogni genere	27 000
ex 522, 529	Lavori di gomma elastica	6 000
680b, 681, 686, 693, 693a, 694c, 703/704d	Prodotti delle industrie ceramiche, porcellana, vetrerie	1 500
714a/b, 715 717, 718b, 721/722, 723b, 781b, 783b, 784b, 787c, 788b, 789b, 790, 810, 834/837, 873a/b	Ferro ed altri metalli e loro lavori	4 000
882e/i, 889a/b, 892, 893a/b, 894/898, ex M ⁶ , ex M ⁹	Macchine ed apparecchi e loro parti	10 000
913a/b, ex 914a/d, 915, 917	Automobili (eccettuati gli autocarri), motociclette e biciclette	26 000
ex 914a/d	Autocarri	1 000 ¹⁰
ex 914g	Trattrici agricole	100
943, 954a, 955	Apparecchi fotografici, radiofonici, proiettori, grammofoni, apparecchi cinematografici	1 500
diversi	Merci diverse non liberate (comprese le macchine d'ufficio, le lampade, le lumiere ed i giocattoli)	10 000

¹⁰ Il contingente non comprenderà più di 20 autocarri con una capacità di carico del telaio (châssis) da 2151 a 5750 kg; saranno esclusi quelli con una capacità di carico del telaio superiore.

Protocollo di firma

Al momento di procedere alla firma in data odierna dell'Accordo commerciale tra la Svizzera e l'Italia, i rappresentanti dei due Governi si sono intesi su quanto segue:

Art. 1

I contingenti previsti negli elenchi allegati all'Accordo commerciale firmato in data odierna saranno ripartiti all'inizio di ogni trimestre mediante aliquote trimestrali uguali, fatta eccezione per i contingenti relativi ai prodotti di carattere stagionale e di quelli che, data la loro natura particolare, non possono essere sottoposti ad un tale sistema.

Art. 2

I permessi d'importazione saranno rilasciati a mano a mano che le domande giungeranno agli uffici competenti. Ogni domanda dovrà essere accompagnata da documenti (contratti, fatture, corrispondenza commerciale, ecc.) comprovanti che si tratta di affari concreti. Gli importatori dei due paesi dovranno restituire agli uffici competenti i permessi d'importazione ancora inutilizzati al momento della loro scadenza. Le rimanenze delle aliquote trimestrali saranno nuovamente ripartite nel corso del trimestre successivo.

Allo scopo di facilitare l'utilizzazione dei contingenti, le autorità competenti terranno conto, nel rilasciare i permessi d'importazione, delle comunicazioni che saranno fatte per il tramite dei rispettivi servizi commerciali.

Art. 3

Nel caso in cui gli affari di reciprocità già approvati dai due Governi al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo commerciale firmato in data odierna avessero per oggetto dei prodotti che, a causa soprattutto della loro natura, non potrebbero essere forniti alla scadenza delle rispettive autorizzazioni, le autorità competenti dei due paesi potranno, di comune intesa, prorogare il termine previsto nell'articolo 7 di detto Accordo.

Art. 4

Nel caso in cui il Governo svizzero dovesse limitare o sospendere l'importazione della frutta e della verdura fresche, le relative misure saranno adottate tenendo conto dell'andamento stagionale delle produzioni analoghe nei due paesi. Le misure di cui si tratta saranno prese soltanto previa comunicazione entro un termine ragionevole che non dovrà essere inferiore a otto giorni.

Art. 5

I due Governi prendono atto che, allo scopo di eliminare certi inconvenienti derivanti dall'esportazione di frutta e verdura fresche italiane verso la Svizzera, è stata stipulata tra le organizzazioni professionali dei due paesi, il 29 maggio 1947, una Convenzione intesa a disciplinare le condizioni di vendita, le perizie ed il modo di appianare le controversie che dovessero sorgere tra esportatori italiani ed importatori svizzeri in seguito a perdite, avarie, ecc. («Contratto Como»).

I due Governi faciliteranno il rinnovamento della convenzione sopra indicata prima della sua scadenza.

Art. 6

Il Governo italiano s'impegna a rilasciare i permessi per l'importazione in Svizzera dei prodotti provenienti dai fondi agricoli situati nella zona di confine italiana ed appartenenti a persone domiciliate nella zona di confine svizzera e da esse coltivati, a condizione che al momento dell'esportazione l'origine dei prodotti di cui si tratta sia certificata dalla dogana italiana e che i rispettivi prezzi medi corrispondano, secondo una comunicazione del municipio competente, a quelli del mercato locale.

Soltanto il regolamento del controvalore corrispondente al 25 per cento dell'ammontare dei suddetti prodotti importati in Svizzera si effettuerà secondo le disposizioni dell'Accordo concernente i pagamenti tra la Svizzera e l'Italia, firmato in data odierna, e darà luogo ad un trasferimento in Italia.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 21 ottobre 1950.

Per la Svizzera:

Hotz

Per l'Italia:

Umberto Grazzi

